



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Deliberazione 155 /2022

MODIFICA TEMPORANEA DELLO STATO DEL CONTO 100-5023565-0-65 RELATIVO ALL'IMPIANTO N. AUT. 2342

VISTA la direttiva 2003/87/CE e in particolare l'art. 12;

VISTO il Regolamento delegato della Commissione EU n. 2019/1122 che integra la Directive 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del Registro dell'Unione;

VISTO il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato”* ed in particolare gli articoli 4, 31, 34 e 47;

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 179 del 29 luglio 2016 recante il *“Regolamento per il funzionamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto”* (di seguito *“Comitato”*);

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5 ottobre 2016, con il quale sono stati nominati i componenti del Comitato;

VISTA la deliberazione n. 119/2019 di questo Comitato, recante *“Modalità per l’applicazione degli articoli 27 e 27-bis della direttiva 2003/87/CE, per il periodo 2021-2030”*, notificata alla Commissione Europea in data 30 settembre 2019 a cura del Presidente pro tempore di questo Comitato e approvata dalla Commissione Europea il 12 maggio 2020 (prot. CLIMA/B2.001/MQ/mga), in particolare l’art. 5;

VISTA la deliberazione n. 23/2021 di questo Comitato, recante *“disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 9 giugno 2020, N. 47.”* e in particolare l’articolo 17 comma 2;

VISTA la deliberazione n. 80/2021 di questo Comitato, recante *“Aggiornamento degli allegati 1, 2 e 3 di cui alla deliberazione 4 marzo 2021, n. 23 recante disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 9 giugno 2020, N. 47.”*;

VISTA la Deliberazione n. 124/2020 recante *“Estensione dei servizi telematici del portale ETS ai gestori degli impianti stazionari di dimensioni ridotte di cui alla delibera 16/2013”*;

CONSIDERATO che l’impianto n. aut. 2342 è un impianto di dimensioni ridotte di cui al capo 1 della deliberazione n. 23/2021 (Piccolo Emittitore) dal 1/1/2021 e s.m.i. e il relativo conto (100-5023565-0-65) sul registro europeo è posto in stato di “sospensione” ai sensi dell’articolo 17 comma 2;

CONSIDERATO che ai sensi della Deliberazione n. 23 del 4 marzo 2021, il conto presso il Registro dell’Unione degli impianti di dimensioni ridotte è in stato di “sospensione” a partire dal 1/1/2021, e non è possibile effettuare trasferimenti verso altri conti;

VISTA l’istanza prot. m_amte.MiTE.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0082142.01-07-2022 del 09/06/2022 al Comitato ETS con cui *“Tuscania S.p.A.”*, gestore dell’impianto n. aut. 2251 in EU ETS dal 1/1/2021 ai sensi della deliberazione n. 46/2022 e dell’impianto n. aut. 2342 escluso da EU ETS ai sensi della deliberazione n. 23/2021 dal 1/1/2021, recante oggetto *“Oggetto: RICHIESTA ASSISTENZA ERRATO ACCREDITO QUOTE”*, informa che sono state erroneamente trasferite sul conto EU-100-5023565-0-65 relativo all’impianto n. aut. 2342, escluso da EU ETS, anziché al corretto conto di destinazione EU-100-5038572-0-11 relativo all’impianto n. aut. 2251, 7.500 quote di emissione (EUA);

CONSIDERATO che, con la suddetta istanza, *“Tuscania S.p.A.”* ha chiesto al Comitato ETS di poter trasferire 7.500 quote di emissione, erroneamente depositate sul conto EU-100-5023565-0-65, sul conto di destinazione EU-100-5038572-0-11 relativo all’impianto n. aut. 2251;

CONSIDERATO che *“Tuscania S.p.A.”*, per l’impianto n. aut. 2342 *“Tuscania Spa - stabilimento di Correggio”*, dispone sul conto (EU-100-5023565-0-65) di un quantitativo di quote di emissione

(EUA) pari a 7.500 utili all'adempimento dell'obbligo di compliance del gestore dell'impianto n. aut. 2251 in EU ETS ai sensi dell'art. 12 della direttiva 2003/87/CE e s.m.i. e che appare opportuno consentire al gestore il trasferimento delle suddette EUA dal conto relativo all'impianto n. aut. 2342 al conto relativo all'impianto n. aut. 2251 (EU-100-5038572-0-11) intestato allo stesso gestore;

RITENUTO opportuno, pertanto, procedere per dare seguito all'istanza di cui sopra e così porre rimedio all'errore materiale commesso dal gestore nel trasferimento delle 7.500 quote di emissione sul conto dell'impianto n. aut. 2342 e consentire al medesimo di adempiere agli obblighi di *compliance* per l'impianto n. aut. 2251.

Il Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria Tecnica, il 29/7/2022

DELIBERA

Articolo 1

(Modifica temporanea dello stato del conto)

1. L'Amministratore nazionale del Registro è autorizzato a modificare temporaneamente lo stato del conto EU-100-5023565-0-65 intestato all'impianto aut. 2342, per un congruo periodo di tempo, non superiore a cinque giorni lavorativi, al fine esclusivo di consentire al gestore il trasferimento delle quote di emissione erroneamente trasferite da Tuscania Spa sul suddetto conto al conto di destinazione EU-100-5038572-0-11 intestato all'impianto n. aut. 2251 in EU ETS.

Articolo 2

(Disposizioni finali)

1. Della presente deliberazione è data comunicazione al gestore interessato e all'Amministratore del Registro per i dovuti adempimenti anche attraverso pubblicazione sul sito del Ministero della Transizione ecologica (<https://www.mite.gov.it/>) e sul nuovo Portale ETS (ets.minambiente.it).

IL PRESIDENTE

Dott. Alessandro Caretoni

